

Il settimanale della
Segreteria Nazionale **SILP CGIL**



EDITORIALE
DI PIETRO COLAPIETRO



Landini a Piantedosi, rinnovare contratti forze dell'ordine

Dopo la mobilitazione del Silp Cgil e i segnali di attenzione che ci sono arrivati dal governo, anche dal Capo della Polizia, il segretario generale della Cgil Maurizio Landini ha incontrato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ponendo come prioritaria la questione delle risorse per il comparto sicurezza, degli organici e del contratto.

Silp Cgil e Cgil, con la forza della prima e più grande organizzazione sindacale italiana per numero di iscritti, viaggiano compatti anche per i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori della Polizia di Stato.

Restiamo mobilitati, perché vogliamo risposte.

CGIL
CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO

In evidenza: [INTRANET](#)

[home / ufficio stampa](#)

Landini a Piantedosi, rinnovare contratti forze dell'ordine

[maurizio landini](#) | [forze dell'ordine](#) | [salute e sicurezza sul lavoro](#) | [confronto con il governo](#)

Foto: Ray Media Group (www.pixabay.com)

18/07/2023 - 20:36

“C

osì come per tutto il pubblico impiego, anche per le forze dell'ordine è necessario potenziare gli organici e rinnovare i contratti collettivi nazionali di lavoro, mettendo nella prossima legge di bilancio risorse adeguate”. Lo ha affermato oggi il segretario generale della Cgil, **Maurizio Landini**, nel corso dell'incontro, svoltosi al Viminale, tra il ministro degli Interni, Piantedosi, e le organizzazioni sindacali.

“Sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - ha aggiunto il leader della Cgil - purtroppo non c'è stata un'inversione di tendenza. I numeri ci dicono che gli incidenti sul lavoro e gli infortuni mortali non diminuiscono. Per questo servono più prevenzione, più controlli, più ispettori, sanzioni adeguate alle aziende inadempienti che non rispettano le regole, fino ad arrivare ad una vera e propria patente a punti”.

“Sul tema dell'accoglienza dei migranti - ha proseguito Landini - ribadiamo la necessità di superare la Bossi Fini.

“Infine - ha concluso il segretario generale della Cgil - devono essere assunti in tutti i settori del comparto, a partire dalle questure, tutti i lavoratori somministrati”.

IL SEGRETARIO GENERALE

Codice degli appalti pubblici Incentivi e tutele per il personale della Polizia di Stato



Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia Cgil
Segreteria Nazionale

Prot. n. 73/P/2023

Roma, 17 luglio 2023

Al Signor Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Prof. Vittorio Pisani

Roma

OGGETTO: **Codice degli appalti pubblici, incentivi e tutele per il personale della Polizia di Stato.**

Nel decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" era prevista all'art. 113 l'erogazione d'*incentivi economici* al personale non dirigente della Pubblica Amministrazione incaricato di funzioni tecniche, specificamente individuate, qualora non diversamente retribuite, nell'ambito delle procedure finalizzate all'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere.

L'apposito regolamento, per il Ministero dell'Interno, adottato dopo 7 anni il 17 aprile 2023, pubblicato in G.U. il 19 giugno 2023, entrato in vigore in data 4 luglio 2023, dovrebbe finalmente attuare tale ripartizione.

Nel contempo è stato emanato il nuovo Codice dei contratti pubblici D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, pubblicato in GU n. 77 del 31-3-2023 - Suppl. Ordinario n. 12 e ripubblicato in Suppl. Ordinario GU n. 87 del 13-04-2023, entrato in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023 le cui disposizioni hanno acquistato efficacia il 1° luglio 2023.

Preliminarmente va osservato che il comma 1 dell'articolo 226 del nuovo Codice ha abrogato il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 a far data dal 1° luglio 2023, tuttavia il successivo comma 5 recita: Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.

Orbene nel nuovo codice D. Lgs. n.36/2023 la norma, corrispondente all'abrogato art.113, rinvenibile nei contenuti dell'art.45 *Incentivi alle funzioni tecniche* che fa rinvio all'allegato I.10, andrà debitamente rapportata al recente Regolamento.

A tal proposito gli oneri, per la ripartizione delle risorse finanziarie, fanno carico agli stanziamenti già accantonati per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al primo periodo negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

La prima domanda da porsi è quella inerente la sufficiente copertura finanziaria del fondo per tutti i contratti in essere o avviati nel periodo di riferimento e di conseguenza come l'Amministrazione intenda remunerare coloro che hanno ricoperto la carica di DEC (o assistenti al DEC) per i contratti stipulati durante la fase transitoria tra l'entrata in vigore del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e il citato regolamento, ovvero per tutti i contratti di cui non è stato previsto alcun fondo di accantonamento a tale scopo, contrariamente a quanto sancito dall'Articolo 113 del Codice abrogato.

Ricordando che l'erogazione del fondo deve comunque realizzarsi ex-lege, in quanto sarebbe impensabile che un'Amministrazione dello Stato possa far lavorare i propri dipendenti "a nero", si rappresenta che l'attività di DEC non è affatto una mera esecuzione di prassi ed attività di routine prive di rischi e intoppi.

Giova rappresentare, che l'attività di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, figura prevista dal Codice degli appalti, è un compito per il quale il dipendente di una Pubblica Amministrazione effettua un lavoro eccedente le regolari mansioni d'ufficio. Per tali ragioni, la stessa Pubblica Amministrazione dovrebbe mettere a sua disposizione i mezzi necessari, che possiamo identificare nei seguenti ambiti: sicurezza, formazione, compenso e tempo.

Per "sicurezza" si intendono tutti quegli strumenti che consentano al dipendente di poter lavorare con un adeguato livello qualitativo senza il timore di incorrere in danni erariali per "dolo o colpa grave". Escludendo i casi di "dolo", comportamento volutamente antigiusdicario del dipendente, le fattispecie di "colpa grave", non ben delineata, offre un criterio di misurazione alquanto aleatorio. Con l'entrata in vigore del nuovo Codice, D. Lgs. n.36/2023, chiediamo l'applicazione dell'art.45 comma 7 lett. c, ovvero che l'Amministrazione, in qualità di stazione appaltante, fornisca a ogni dipendente, impiegato per le attività tecniche indicate nell'allegato I.10, al netto della qualifica ricoperta nei ruoli, una polizza assicurativa commisurata ai rischi connessi all'incarico.

Per quanto concerne la "formazione", va detto che la figura del Direttore di Esecuzione del Contratto per adempiere a una così delicata attività avrebbe necessita di possedere un'adeguata conoscenza anche di tutti gli aspetti giuridici inerenti quel ruolo. Si rammenta che gli appartenenti alla Carriera dei funzionari tecnici possiedono una qualificazione prettamente tecnico-scientifica, per cui, per adempiere alla funzione di DEC, sono costretti a intraprendere percorsi formativi a carattere giuridico, a proprio carico.

L'Amministrazione ha il dovere di essere parte diligente rispetto a tale aspetto, effettuando per ogni Direttore di Esecuzione del Contratto specifici corsi di formazione con cui certificare l'assoluta idoneità per l'incarico che sta svolgendo o che sarà chiamato a svolgere, anche, e soprattutto, alla luce della normativa e della giurisprudenza che sono in continua evoluzione.

Come è noto nel BU del Personale Decreto del Ministro dell'interno 21 luglio 2022 recante determinazione delle mansioni del personale dei ruoli degli agenti e degli assistenti tecnici e dei sovrintendenti tecnici e delle funzioni del personale del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 4 bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono state indicate le varie funzioni tecniche che tale personale è demandato ad assolvere.

Nel corso degli anni, numerosi contratti di servizi e forniture sono stati diretti, in qualità di DEC o di Assistente del DEC, da parte di personale dotato di specifiche competenze tecniche autonomamente acquisite nel corso di tanti anni di lavoro e/o con l'autoformazione sacrificando il proprio tempo libero.



L'intervento del Silp Cgil con una lettera al Capo della Polizia

Dopo l'entrata in vigore del già menzionato decreto, con riferimento ai ruoli tecnici, è stata preclusa la possibilità di assolvere agli incarichi di DEC o Assistente per gli appartenenti ai ruoli degli Agenti e Assistenti e dei Sovrintendenti, mentre per gli appartenenti al ruolo degli Ispettori è stato imposto un limite inferiore alla soglia comunitaria, fatta eccezione per gli appartenenti al ruolo degli Ispettori tecnici del profilo accasermamento, ai quali è preclusa l'attività di DEC.

Una situazione paradossale, per la quale all'Ispettore tecnico del settore telematica vengono poste delle limitazioni nell'esecuzione di un contratto di telematica, mentre non si rinviene alcuna limitazione per un pari qualifica del ruolo ordinario.

Riteniamo che tale limitazione, semmai si ritenga necessario mantenerla, vada declinata di concerto con il RUP, la cui figura è ora disciplinata dall'art.15 del nuovo Codice e dall'Allegato I.2, nella complessità della fornitura e non nell'importo del contratto.

Evidenziamo che l'attività di DEC/Assistente, è da sempre stata interpretata da parte dei Direttori degli Uffici quale attività premiante la competenza del personale che di fatto assume responsabilità superiori ed extra rispetto alle ordinarie attività dell'ufficio.

Le condizioni di lavoro descritte, che affliggono tutto il personale della Polizia di Stato, diventano ancora più critiche per il personale dirigente, in quanto anche il comma 4 dell'articolo 45 d.lgs. n.36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici) persiste a escluderlo totalmente dalla corresponsione del citato emolumento per funzioni tecniche, in continuità con il comma 3 dell'art.113 del codice abrogato.

Siamo, quindi, di fronte all'assurdo che un dirigente nella gestione dei contratti pubblici non è destinatario di alcun beneficio, ma incombono su di lui tutte le responsabilità connesse alle attività ma con un trattamento economico stipendiale di gran lunga inferiore al personale non dirigente da egli stesso diretto e coordinato. Quindi, sul personale dirigente nominato DEC, gravano responsabilità civili, amministrative e contabili per tutta la durata degli incarichi ricevuti!

La circolare n. 47161 del 9/5/2022 della Direzione Centrale per i Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale, al momento vigente ma che andrebbe riletta alla luce dell'art.114 del nuovo Codice e del relativo Allegato II.14, in riferimento alla figura dell'assistente DEC interpreta come prassi invalsa la designazione, da parte dei DEC, di volta in volta nominati, di uno o più assistenti, in assenza di presupposti espressamente previsti dalle summenzionate norme di riferimento e, peraltro, senza il necessario e preventivo parere del RUP, comportando il rischio di un inutile ed ingiustificato aggravio di spesa per questa Amministrazione in tema di riconoscimento economico dei previsti compensi per "funzioni tecniche" in violazione del principio di economicità.

La stessa aggiunge, poi, che è forte il pericolo di un'esposizione della medesima (Amministrazione) a possibili conseguenze pregiudizievoli, derivanti da eventuali richieste risarcitorie avanzate dai dipendenti nell'ipotesi di mancata corresponsione degli "incentivi", come da fattispecie già registratesi.

La circolare difatti limita fortemente la nomina dell'Assistente del DEC, figura che offre uno straordinario supporto all'intera gestione del contratto; da un'attenta lettura sembra che la sua ratio poggia sulla riduzione delle spese (l'erogazione degli incentivi appunto), ancora una volta a discapito del DEC che resta da solo nell'intero ciclo di vita del contratto.

Da qui, l'ultima riflessione verte sia sul numero di incarichi di DEC in seno al singolo dipendente che di importo, atteso che occorre redigere un decreto ad hoc di nomina, spesso si potrebbe essere già DEC di altri contratti, non essendoci limiti né di numero, né di importi contemplati in alcun regolamento o circolare ministeriale. È evidente che tali attività, in concomitanza coi propri doveri di ufficio, risultano gravare sulla tranquillità lavorativa dell'incaricato e sul tempo a propria disposizione necessario per ottemperare ai nuovi impegni.

Si chiede quindi di individuare i limiti massimi di contratti che si possono gestire, correlati ai limiti degli importi che l'assicurazione obbligatoria potrà coprire nonché alla complessità dei singoli contratti, dovuta alla modalità dello strumento finanziario utilizzata nell'atto negoziale.

In attesa di conoscere le iniziative assunte a fronte di quanto segnalato, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il SEGRETARIO GENERALE
(Pietro Colapietra)

Pietro Colapietra

Indennità controllo del territorio

Il Dipartimento risponde al Silp Cgil

UNA INTERESSANTE RISPOSTA A UN NOSTRO PRESSANTE QUESITO IN MATERIA DI INDENNITÀ DI CONTROLLO DEL TERRITORIO, RELATIVO ALLA QUESTURA DI CAMPOBASSO MA DI INTERESSE GENERALE, È PERVENUTO DAL DIPARTIMENTO E LO RENDIAMO DISPONIBILE.


Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETARIA DEL DIPARTIMENTO
Ufficio V - Relazioni sindacali della Polizia di Stato

N. 555/V-RS/Area 3/01/20
Rif. n. 31/P/2023 del 10.3.2023

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Questura di Campobasso. Attribuzione indennità per il controllo del territorio.

ALLA SEGRETARIA NAZIONALE SILP CGIL

ROMA

Con riferimento alla nota sopra distinta, concernente l'oggetto, la Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato ha rappresentato quanto segue.

Innanzitutto, per un quadro normativo di riferimento, si richiama l'articolo 16, comma 1, del D.P.R. n. 57 del 2022, laddove è previsto che la corresponsione dell'emolumento presuppone l'effettivo impiego nei servizi esterni di pronto intervento e soccorso pubblico, organizzata in turni continuativi, sulla base di ordini formali di servizio e coordinati dalle sale operative...". Il comma 3 della medesima disposizione prevede, poi, che "L'indennità di cui al comma 1 spetta anche al personale in servizio negli uffici ivi indicati che, nelle stesse fasce orarie, con turni di servizio di durata non inferiore alle tre ore continuative, sulla base di ordini formali di servizio, concorre al dispositivo di controllo del territorio a supporto delle unità operative esterne sotto il coordinamento delle sale operative di cui al medesimo comma".

A commento della disposizione richiamata, la circolare esplicativa del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 luglio 2022 ha precisato che l'indennità in esame è corrisposta "in relazione all'effettivo impiego in attività esterna di controllo del territorio, organizzata in turni continuativi, sulla base di ordini formali di servizio, nei quadranti serali e notturni...". Inoltre, proseguendo, la circolare chiarisce che "innovativamente rispetto a quanto già previsto nel Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, la disposizione contrattuale riconosce il predetto emolumento anche al personale - individuato secondo i criteri sopra descritti - che nelle stesse fasce orarie è impiegato in turni di servizio di durata non inferiore a tre ore continuative, sulla base di formali ordini di servizio, per concorrere, sotto il coordinamento delle rispettive sale operative, nella medesima attività di controllo del territorio".

Come precisato sempre dalla predetta circolare, "con la richiamata disposizione, dunque, la nuova indennità è corrisposta anche al personale comandato, nelle fasce serali e notturne, in pattuglie di supporto esterno alle ordinarie unità operative di presidio del territorio per un periodo di tempo non inferiore a tre ore continuative".

Orbene, alla luce del tenore letterale della disposizione contrattuale presa in esame, nonché delle precisazioni rese dalla circolare sopra richiamata, appare evidente che, laddove sussistano i prescritti presupposti applicativi (fasce orarie serali e notturne, ordine formale di servizio, turni di durata non inferiore a tre ore, tipologia di servizio, ecc.), il dipendente avrà diritto alla corresponsione del relativo emolumento, a prescindere dalla circostanza che presti servizio in regime di straordinario programmato o emergente.

In particolare, con riferimento allo straordinario programmato, sia antecedente che susseguente all'ordinario turno di lavoro, si osserva che lo stesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del vigente A.N.Q., si configura come "orario giornaliero obbligatorio di lavoro" e, di conseguenza, è ricompreso nell'ordine formale di servizio.

Invece, lo straordinario emergente¹, in quanto tale, ovvero in quanto derivante da esigenze sopravvenute nell'ambito dell'espletamento dell'attività di istituto, non può trovare indicazione nell'ordine di servizio.

Pertanto, al fine di garantire al personale il medesimo trattamento in presenza di uguali condizioni di impiego, si ritiene che, qualora l'attività di controllo del territorio non sia ricompresa nell'ordine di servizio giornaliero, poiché dettata da esigenze sopravvenute, il dirigente, ai fini della dichiarazione necessaria per la liquidazione dell'indennità in esame, dovrà tenere conto dell'attestazione a ratifica effettuata sullo straordinario emergente.

Premesso che la norma contrattuale altro non prevede in ordine alle concrete modalità applicative, si ritiene che la stessa, in via generale, debba, comunque, essere sistematicamente interpretata in relazione alle altre disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro, specie, come nel caso, in relazione al fondamentale principio della necessità di garantire congrui periodi di riposo tra un turno di servizio e l'altro.

A tal proposito, si evidenzia, infatti, la particolare attenzione, rimessa alle valutazioni di ogni dirigente, che deve essere, comunque, rivolta al rispetto dei tempi di recupero delle energie psico-fisiche previste, a tutela del personale, dal vigente quadro normativo in materia di orario di lavoro degli appartenenti alla Polizia di Stato, in relazione sia alle peculiari tipologie del servizio effettuato che alle modalità temporali dello stesso.

Del resto, anche l'Accordo Nazionale Quadro, all'articolo 16, comma 3, lett. e), precisa che la programmazione dei turni di lavoro straordinario nell'ambito dei servizi continuativi deve comunque "tenere conto dell'esigenza di recupero delle energie psico-fisiche del personale interessato anche in relazione alla peculiarità del servizio svolto".

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
De Bartolomeis



Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia Cgil
Segreteria Nazionale

Prot. n. 31/P/2023

Roma, 13 marzo 2023

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Segreteria del Dipartimento
Ufficio V - Relazioni Sindacali della Polizia di Stato
Roma

OGGETTO: **Questura di Campobasso, attribuzione indennità per il controllo del territorio.**
Richiesta intervento urgente.

~~~~~

Nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2022 - Serie generale, è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57 recante "Recepimento dell'Accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare «Triennio 2019-2021»".

L'articolo 16 (Indennità per attività di controllo del territorio delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza) dell'Accordo introduce, con decorrenza 1.01.2022, una nuova indennità di euro 5,00 e di euro 10,00 finalizzata a remunerare le attività di controllo del territorio svolte, rispettivamente, nelle fasce serali e notturne dal personale della Polizia di Stato in quanto Forza di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, al fine di compensare l'espletamento di compiti e incarichi che comportano particolari rischi, disagi e responsabilità.

L'iniziativa riproduce sostanzialmente il compenso per le medesime attività previsto dal Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali per il personale della Polizia di Stato.

In particolare la nuova indennità è destinata al personale in servizio presso gli Uffici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 1, 2, 3 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208 (Questure, Distretti, Commissariati, Posti di Polizia e Uffici delle Specialità) in relazione all'effettivo impiego in attività esterna di controllo del territorio, organizzata in turni continuativi, sulla base di ordini formali di servizio, nei quadranti serali e notturni e coordinata dalle sale operative delle questure e dalle sale operative o dalle sale radio dei commissariati distaccati di pubblica sicurezza e dalle sale operative o dalle sale radio degli uffici di Specialità.

Al fine di evitare dubbi interpretativi, la norma chiarisce espressamente che nelle fasce serali e notturne sono ricomprese, rispettivamente, le fasce orarie dalle 19,00 alle 01,00, ovvero dalle 18,00 alle 24,00 o dalle 19,00 alle 24,00, e le fasce orarie dalle 01,00 alle 07,00, ovvero dalle 24,00 alle 06,00 o dalle 24,00 alle 07,00 o dalle 22,00 alle 07,00.

L'indennità in argomento è riconosciuta anche al personale che, nelle medesime fasce orarie, svolge attività nelle sale operative o nelle sale radio che coordinano detti servizi e al personale impiegato occasionalmente in servizi di controllo del territorio, in ragione dei turni di servizio effettuati.

In modo innovativo, rispetto a quanto già previsto nel Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, la disposizione contrattuale riconosce il predetto emolumento anche al personale - individuato secondo i criteri sopra descritti - che nelle stesse fasce orarie è impiegato in turni di servizio di durata non inferiore a tre ore continuative, sulla base di formali ordini di servizio, per concorrere, sotto il coordinamento delle rispettive sale operative, nella medesima attività di controllo del territorio.

Con la richiamata disposizione, dunque, l'indennità per il controllo del territorio è corrisposta anche al personale comandato, nelle fasce serali e notturne, in pattuglie di supporto esterno alle ordinarie unità operative di presidio del territorio per un periodo di tempo non inferiore a tre ore continuative.

Con riferimento a quest'ultima fattispecie, che rappresenta una novità rispetto al passato, si prega di verificare, presso la Questura di Campobasso, la puntuale applicazione della disposizione, al fine di garantire la corretta attribuzione dell'emolumento in parola anche a lavoratrici e lavoratori della Polizia di Stato impiegati in servizi di durata non inferiore a tre ore, per i quali devono essere stati contabilizzate le prestazioni rese a decorrere dal primo gennaio 2022.

E' evidente che, nel caso in cui emergessero mancati riconoscimenti dell'indennità per servizi progressi - in violazione della suddetta disposizione -, il Questore dovrà provvedere in modo tempestivo alla corresponsione di quanto dovuto ai colleghi interessati.

Si rappresenta che la presente istanza scaturisce dalla mancata risposta da parte del Questore di Campobasso a specifica richiesta di informazioni avanzata dalla locale Segreteria Provinciale del SILP CGIL in ordine alla corretta applicazione dell'istituto in parola, per come novellato.

La condotta del Questore denota un increscioso deficit sotto il profilo delle relazioni sindacali, rispetto al quale codesto Ufficio è pregato di intervenire di modo che non si abbia più a ripetere.

In attesa di cortese riscontro, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL SEGRETARIO NAZIONALE  
Mario ROSELLI

VAI SU [WWW.EFARMA.COM](http://WWW.EFARMA.COM)  
AGGIUNGI I TUOI PRODOTTI  
PREFERITI AL CARRELLO  
APPLICA AL CHECK-OUT  
IL CODICE CONVENZIONE

CODICE DISPONIBILE PRESSO LA TUA  
SEGRETARIA SILP CGIL DI RIFERIMENTO

PER RICEVERE LO SCONTO DI  
**10 EURO**  
SU UN MINIMO DI SPESA  
DI 69,90 €

PER L'ACQUISTO DI TUTTI I PRODOTTI DISPONIBILI SUL SITO.  
PER LE EMISSIONI DEI FARMACI DA BANCO È ADATTO  
SENZA OBBLIGO DI PRESCRIZIONE, AI SENSI DEL  
DECRETO LEGGE N. 118/2011, ART. 1, COMMA 2, LET. A)  
CONVERTITO NELLA LEGGE 148/2011



L'E-COMMERCE FARMACEUTICO  
DI RIFERIMENTO DOVE ACQUISTARE  
PRODOTTI DEDICATI ALLA SALUTE,  
AL BENESSERE E ALLA CURA DELLA PERSONA

UN CATALOGO DIVISO PER CATEGORIE  
FARMACI DA BANCO, COSMETICI, INTEGRATORI ALIMENTARI,  
PRODOTTI PER L'IGIENE, VETERINARI E TANTO ALTRO ANCORA.

I NOSTRI FARMACISTI SONO A TUA DISPOSIZIONE  
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 9 ALLE 18.

LA SPEDIZIONE È TRA LE 24/72 ORE E GRATUITA DA 19,90€.

CODICE VALIDO DA OTTOBRE 2022 FINO AL DICEMBRE 2023 PER UN UNICO ORDINE AL MESE.  
IL VOUCHER NON È CUMULABILE CON ALTRI CODICI SCONTO O GIFT CARD.  
IL VOUCHER È APPLICABILE SUI PRODOTTI GIÀ SCONTATI.



## POLIZZA IMMAGINA BENESSERE COPERTURA INFORTUNI IN CONVENZIONE

**COPERTURA INFORTUNI VALIDA 24 H ED ESTESA AL MONDO INTERO**  
**COPERTURA SENZA FRANCHIGIA E SENZA RIVALSA SULL'INVALIDITÀ PERMANENTE**  
**COPERTURA CASO MORTE ED INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO**  
**RENDITA VITALIZIA PER INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO**  
(GARANZIA GRATUITA PER GLI ISCRITTI SILP CGIL)  
**DIARIA RICOVERO DA INFORTUNI**  
**RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO**  
(GARANZIA GRATUITA PER GLI ISCRITTI SILP CGIL)  
**DIARIA GESSI DA INFORTUNI**

**TUTTI GLI ISCRITTI SILP CGIL CHE ADEIRIRANNO  
AL PRODOTTO INFORTUNI "IMMAGINA BENESSERE",  
AVRANNO IN REGALO PER 1 ANNO  
LA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE**

IL REFERENTE PER L'SDM BROKER SRL SARÀ  
**WILLIAM MIGLIACCIO**  
3681420952 - 3337690958 - 3473724119  
HERMANMIGLIACCIO@GMAIL.COM

**POLIZIA**



## Convenzione per acquisti online dei prodotti Libera Terra sul sito [www.bottegaliberaterra.it](http://www.bottegaliberaterra.it)

Il Consorzio Libera Terra Mediterraneo Coop. Sociale Onlus ha riservato al Silp Cgil Nazionale un protocollo di convenzione che prevede, per tutti gli iscritti, uno **Sconto del 16%** sui prodotti (non oggetto di sconti superiori) in vendita sul sito: [www.bottegaliberaterra.it](http://www.bottegaliberaterra.it)

Tale sconto non è cumulabile con eventuali altri sconti personali e non è applicabile sulle spese di spedizione e sulle categorie Mozzarella di Bufala Campana DOP e Frutta Biologica di stagione.

Sulle Confezioni Regalo e Confezioni su Misura sarà applicato lo sconto del 10 %.

Per poter usufruire dello sconto, gli iscritti dovranno rivolgersi alla propria struttura sindacale per acquisire il "Codice Sconto" e registrarsi come "Utente Privato" sul sito [www.bottegaliberaterra.it](http://www.bottegaliberaterra.it)

compilando l'apposito form con i propri dati personali e inserendo il codice identificativo univoco della convenzione.

Una volta effettuata la registrazione l'utente riceverà, contestualmente alla conferma di avvenuta attivazione, un "Codice Cliente" personalizzato.

Una volta ricevuta la conferma di avvenuta attivazione ed effettuato il login sarà possibile procedere con l'ordine, inserendo nel carrello i prodotti selezionati (sia singoli pezzi che interi colli), ai quali sarà applicato uno sconto pari al 16%. Inoltre, al primo acquisto sarà possibile ricevere un prodotto in omaggio.

Per ricevere il prodotto in omaggio, sarà sufficiente inserire nel riquadro "Codice Promozionale" il codice promozionale fornito dalla Segreteria Provinciale Silp Cgil.

La corretta ricezione dell'ordine sarà confermata al Cliente mediante una risposta via e-mail, inviata all'indirizzo di posta elettronica comunicato dal Cliente in fase di registrazione.

Tale messaggio di conferma riporterà un "Numero d'Ordine", da utilizzarsi in ogni ulteriore comunicazione con Libera Terra Mediterraneo.

I prezzi applicati sono passibili di riposizionamenti durante l'anno.

Roma, 7 dicembre 2022

La Segreteria Nazionale



SCOPRI LE **CONVENZIONI**  
**CGIL E SILP CGIL** SUL SITO  
**[silpcgil.it](http://silpcgil.it)**

iPol - Allegato di Silp Cgil Magazine

Direttore responsabile: **Massimo Montebove**

Editor: **Salvatore Borzacchiello**

Aut. Trib. Roma n. 165 - 4 agosto 2016

**Segreteria Nazionale SILP CGIL**

Via Palestro 78  
00185 Roma  
Tel 06.4927111